

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT
Uff. Partecipazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

- OGGETTO -

Approvazione delle linee di indirizzo strategico per la sperimentazione di politiche dirette a promuovere la partecipazione dei cittadini attivi, di gruppi informali, associazioni riconosciute e altri operatori, nella gestione condivisa dei Beni Comuni. Durata della sperimentazione, propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale di un Regolamento in materia: 12 mesi. Immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE
Servizi civici, Partecipazione
e Sport
Andrea Zuccotti
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
Direzione Casa
Francesco Tarricone
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
Area Politiche per l'Affitto e
Valorizzazione Sociale Spazi
Achille Rossi

L'ASSESSORE
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open
data
Lorenzo Lipparini
f.to digitalmente

L'ASSESSORE
Casa e Lavori Pubblici
Gabriele Rabaiotti
f.to digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- Il rapporto Istat pubblicato in data 23.07.2014 dedicato al censimento e all'analisi delle "Attività Gratuite a Beneficio di Altri", ovvero al fenomeno del volontariato, mette in evidenza un fenomeno in crescita strutturale nella società italiana, cioè la propensione degli italiani all'impegno personale in attività dirette al benessere della collettività, siano esse mediate o meno da associazioni o altri corpi intermedi:

Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di altri o della comunità. In Italia il numero di volontari è stimato in 6,63 milioni di persone, (tasso di volontariato totale pari al 12,6%). Sono 4,14 milioni i cittadini che svolgono la loro attività in un gruppo o in un'organizzazione (tasso di volontariato organizzato pari al 7,9%) e tre milioni si impegnano in maniera non organizzata (tasso di volontariato individuale pari al 5,8%) (ibidem).

I cittadini attivi dunque generano un volume di energie civili estremamente rilevante, che si esprime con iniziative che hanno, in larga parte, obiettivi a dimensione locale, civica, e attitudine all'intervento di prossimità; una parte notevole di queste energie non si esprime attraverso il canale tradizionale del terzo settore, ma si auto organizza sulla base di reti sociali indipendenti, (volontariato individuale) come dimostra da ultimo il fenomeno delle social street, che la civica amministrazione ha avvicinato con l'istituzione di un elenco (Del. G.C. n. 812/2016), al quale hanno aderito 28 gruppi informali, per lo più attivi nell'area del welfare di prossimità; lo "Osservatorio sulle social street" dell'Università Cattolica di Milano ne ha censite nella nostra città oltre 70 a tutto il 2017 (ricerca "Vicinato 2.0"), attive anche in ambiti diversi.

La consistenza del terzo settore nell'ambito lombardo e milanese è tuttavia imponente: le imprese che in Lombardia organizzano il volontariato sono 10.291 (anno di riferimento 2015), dato in crescita del 4% rispetto all'anno precedente e che rappresenta il 20% del totale nazionale. Gli addetti impegnati nelle imprese sociali sono 159.874, in aumento dell'1,3% rispetto al 2014, e del 15% negli ultimi quattro anni (fonte dati: Camera di Commercio di Milano).

- La Pubblica Amministrazione è chiamata dall'ordinamento a sostenere questi fenomeni in base al principio di sussidiarietà (orizzontale), sancito dall'articolo 118, IV comma, della Costituzione, che recita: "*Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà*".
- La complessità e le dimensioni del fenomeno hanno motivato il legislatore all'emanazione di una legge di riordino del settore (L. n. 106/2016) che delega il governo a presentare uno o più decreti legislativi in materia, con la finalità di "*sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*" (art. 1).
- Le "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato" presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 27/2016, accordano portata strategica alla valorizzazione della partecipazione e del protagonismo della cittadinanza, conferendo "*priorità all'ascolto della città e ai processi di partecipazione (...). Istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni, terzo settore e forme di cittadinanza attiva devono essere messe nelle condizioni di cooperare insieme al raggiungimento di obiettivi*



comuni”, in cui spicca l’enfasi sull’ascolto, e sulla sinergia da favorire tra una variegata pluralità di soggetti, che rompe la tradizionale barriera tra pubblico e privato, tra soggetti formalmente costituiti e soggetti informali, tra beni comunali e non comunali. Sinergia che deve essere dotata di opportuni strumenti regolamentari, intesi a promuovere i processi di auto organizzazione, senza produrre aggravamenti burocratici.

- Con Deliberazione n. 1978 del 28/09/2012, la Giunta Comunale, in linea con le “linee programmatiche” e il Piano di sviluppo allora vigenti, ha sperimentalmente approvato, con validità triennale, le linee di indirizzo per l’utilizzo e la concessione d’uso di immobili di proprietà comunale, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali ed economiche, prevedendo, tra l’altro, che il Comune di Milano, potesse individuare alcuni spazi che, tramite procedure ad evidenza pubblica, potessero essere assegnati anche in uso gratuito a fronte della presentazione di progetti specifici di utilizzo dell’immobile *“inteso come bene strumentale per la realizzazione di attività rivolte alla città per sviluppare socialità e cultura, nella sua accezione più vasta”*. Tale indirizzo, cessata la fase sperimentale, necessita di essere rivalutato alla luce dell’opportuna armonizzazione tra valorizzazione sociale e valorizzazione economica del patrimonio comunale.

CONSIDERATO CHE

- La governance delle energie prodotte dalla cittadinanza attiva poggia su due pilastri: ascolto e collaborazione paritetica. Ciò indirizza l’amministrazione locale verso un modello organizzativo, un paradigma gestionale, nuovo, *non autoritativo*: la “gestione condivisa dei beni comuni”, nel quale il rapporto tra cittadini e amministrazione, nel perseguimento degli interessi generali, assume una natura solidale, di alleanza, collocata nell’alveo dei rapporti di diritto privato come postulato dal comma 1 bis dell’art. 1 della L. n. 241/1990. Le attività realizzate in questa prospettiva generano due benefici: restituiscono al vantaggio comune un bene negletto; generano relazioni di comunità, coesione sociale.
- In tal senso il bene che costituisce l’oggetto di una gestione condivisa tra l’amministrazione e la comunità (i cittadini attivi e gli altri soggetti che compongono il pluralismo sociale) è definito “bene comune”. Questo concetto, che esordisce in ambito economico, per merito degli studi pionieristici di una sociologa, Elinor Ostrom, che ottenne nel 2009 il premio Nobel per l’economia con il saggio “Governing the commons” – 1990- è entrato, *mutatis mutandis*, anche nel nostro ambito giuridico, ricevendo una articolata elaborazione giurisprudenziale da parte della Cass. Civile Sez. Unite con la sentenza n. 3665/2011. Dalla pronuncia della suprema corte si ricava una massima in forza della quale un bene immobile viene ad assumere la qualifica di “bene comune”, sia esso pubblico o privato, alle seguenti condizioni: *“là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi (...) “comune” vale a dire (...) strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini”*. In quanto tale, al bene immobile riqualificato in tal senso, possono essere legittimamente connessi diritti discendenti dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., nei quali è scolpito *“il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale”* (ibidem).
- Il connubio tra cittadinanza attiva e pubblica amministrazione nella cura di beni comuni è stato praticato negli ultimi anni da numerosi enti locali, a partire dal Comune di Bologna, che ha inaugurato questa prospettiva nel 2014, adottando il proprio “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, frutto anche della collaborazione con l’associazione LabSus (Laboratorio Sussidiarietà), storica realtà promotrice della tematica oggetto del presente provvedimento. Da allora e sino al 2017, gli enti



locali che hanno adottato un regolamento in materia risultano 104, tra cui Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze, Genova, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Parma, Pavia, Pescara, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Sondrio, Terni, Torino e Trento (per citare solo i capoluoghi).

- Lo strumento regolamentare prevede d'ordinario che il rapporto giuridico tra civica amministrazione e i cittadini attivi, individuali o associati, sia regolato da un cosiddetto "accordo di collaborazione". La natura giuridica e il perimetro di efficacia e di questo istituto, atipico, tuttavia rientrante fra le "forme di collaborazione" di cui all'art 2 del d. lgs. n. 117/2017, possono essere delineati, a partire alle esperienze maturate dagli Enti Locali più avanzati in questo campo, in tal modo (indicatori meramente esemplificativi, non esaustivi):
 - a) La tipologia dei beni in oggetto spazia tra immobili comunali, di norma di modeste dimensioni, in condizioni di agibilità, e spazi aperti, di proprietà comunale, ovvero beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio comunale, da impiegarsi nel rispetto delle finalità previste dalla normativa in materia e nel rispetto delle discipline e dei vincoli inerenti alla loro destinazione e gestione.
 - b) La tipologia dei soggetti coinvolti propone questo spettro:
 - cittadini attivi e volontariato individuale;
 - gruppi informali (comitati e social street e altre forme di aggregazione spontanea di cittadini);
 - associazioni legalmente riconosciute;
 - istituzioni scolastiche e comitati di genitori;
 - fondazioni e imprese promotrici del cosiddetto "volontariato aziendale".
 - c) Gli interventi e le attività da realizzare debbono garantire la valorizzazione del godimento dei beni in favore della collettività, valore implicitamente riconosciuto a tutti gli spazi condivisi.
 - d) La tipologia delle attività spazia dalla "cura occasionale", alla cura costante e continuativa", "alla gestione condivisa", sino alla "rigenerazione", in relazione ad una graduale maggiore intensità del rapporto di collaborazione. Gli ambiti più frequenti sono: cura di spazi aperti a verde (aiuole, orti urbani, giardini condivisi, aree ludiche e sportive); attività di inclusione verso fasce deboli della popolazione, attività di coesione sociale (feste di via, portierato sociale), di promozione dell'integrazione, di cura e manutenzione aggiuntiva di spazi chiusi e immobili (rimozione del vandalismo grafico), valorizzazione di ambienti culturali, con interventi singoli o diffusi, attività di sostegno e diffusione di culture *welfare oriented* (cultura della salute, dell'alimentazione, dell'agricoltura sostenibile) o a sostegno della cittadinanza consapevole, attività sportive e di formazione.
 - e) Si intendono escluse dalla possibilità di accedere ai patti di collaborazione le attività non coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Milano e in particolare quelle che consistano in
 - propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
 - attività imprenditoriali, commerciali aventi finalità lucrative.



- f) Nella sostanza le attività delineate al paragrafo precedente si collocano nell'ambito dell'art. 5, comma 1 del d.lgs n. 117/2017, ovvero di quelle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare convergono verso la "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" ai sensi della lettera z, (*ibidem*); infine si configurano come forme di "valorizzazione sociale", che possono essere avviate laddove la valorizzazione economica del bene non appaia perseguibile.
- L'accordo di collaborazione non ha natura patrimoniale, quindi non ricade nel *genus* dei contratti ex art. 1321 c.c., non ha natura sinallagmatica (resta escluso, in senso lato, il rapporto obbligatorio) e non può avere fini di lucro. Nel caso di un bene immobile di proprietà comunale, il suo utilizzo continuativo ed esclusivo da parte dei soggetti promotori della collaborazione sarà regolato, oltre che dal patto di cui al periodo precedente, anche da apposito istituto giuridico, quale la concessione o il comodato d'uso. Il patto di collaborazione deve esplicitamente disciplinare i relativi profili di responsabilità correlati alla gestione condivisa dei beni individuati, a cura del soggetto/i, senza determinare oneri e responsabilità per l'Amministrazione Comunale. Infine l'accordo può essere sottoscritto sia da persone giuridiche che da persone fisiche (anche esponenti dei gruppi informali). A tal fine il patto di collaborazione deve stabilire opportune forme di garanzia a protezione della civica amministrazione, graduate in funzione della tipologia di attività svolta, della destinazione d'uso del bene e dei rischi connessi alla sua utilizzazione. Per ogni accordo di collaborazione dovrà essere individuato un soggetto responsabile della sicurezza, che valuti i rischi connessi all'attività e fornisca le necessarie prescrizioni, anche in relazione all'uso di dispositivi di protezione, in applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
 - La raccolta di proposte di collaborazione con oggetto i beni comuni avviene mediante una procedura universale e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica. Tale avviso conterrà un elenco di siti presentati all'interesse dei cittadini attivi, **elaborato e aggiornato periodicamente dagli uffici competenti**, in base agli indirizzi pro tempore espressi dalla Giunta Comunale in materia di valorizzazione sia economica che sociale; tale elenco è aperto anche alle localizzazioni presentate dai cittadini stessi nell'ambito delle proposte di collaborazione, effettuate le verifiche per accertare che il sito rientri fra le tipologie di cui alla precedente lettera a) e non sia già interessato da programmi di valorizzazione economica.
 - La Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport, con atti dirigenziali, definirà i criteri di individuazione dei progetti e il contenuto dei singoli accordi di collaborazione, in relazione al contenuto del progetto stesso, di concerto con la Direzione assegnataria del bene e/o con la Direzione competente ad avviare la procedura autorizzativa.

DATO ATTO CHE

- Nei riguardi dei soggetti che compongono il terzo settore la civica amministrazione ha concluso la sperimentazione triennale, sopra richiamata, avviata con la deliberazione G.C. n. 1978/2012, con la finalità di procedere, in base agli esiti della medesima, alla riforma del Regolamento recante i "Criteri di indirizzo per l'assegnazione in concessione locazione degli immobili di proprietà comunale ad associazioni senza fini di lucro e a società per azioni con capitale interamente detenuto dallo Stato ed enti pubblici" approvato con Deliberazione C.C. n. 36/1998, con successive modificazioni (Del. C.C. n. 28/2009), per l'aggiornamento del quale è stata avviata la definizione di una nuova disciplina regolamentare che dovrà tenere conto anche di modalità di valorizzazione sociale innovative.



- Con Deliberazione n. 1160/2017 la G.C. ha recentemente espresso nuovi “indirizzi e criteri per la valorizzazione di immobili comunali” che individuano, oltre all’esigenza di istituire un Archivio Unico (informatico) del Patrimonio comunale, fra l’altro, anche la necessità che *“l’uso del patrimonio immobiliare come leva per favorire lo sviluppo dei progetti in tutti gli ambiti sopra descritti (sociale e culturale ad es.) nell’ottica di un’efficiente gestione della risorsa pubblica, deve essere necessariamente confrontato con l’entrata rinunciata e con le conseguenze dirette ed indirette prodotte dall’inerzia e dal non utilizzo”*; si rende allora *“necessario, secondo una regia unitaria finalizzata all’effettiva valorizzazione di tutti gli immobili, procedere sempre ad una preventiva e puntuale verifica sulla fattibilità e sostenibilità tecnico economica, anche nel caso di progetti di valorizzazione sociale, sportiva, culturale, con l’obiettivo di garantire l’Amministrazione sulla buona riuscita del progetto”*;

RITENUTO CHE

- I beni comuni e gli spazi sociali pubblici della città rappresentano una grande potenzialità per aumentare la qualità della vita nella città di Milano, con particolare riferimento a quei contesti che ancora vengono percepiti come “disagiati” o in stato di degrado, dove è necessario ancora di più agevolare e abilitare quei soggetti locali in grado di produrre iniziative e attività che creino aggregazione, coesione sociale, aumentando così anche la sicurezza percepita.
- La città di Milano ha una storia molto ricca sia di esperienze di valorizzazione sociale di spazi pubblici, sia di cura condivisa di beni (comunali e non), anche tramite collaborazione tra enti, come ad esempio:
 - gli orti urbani, con particolare riferimento all’area comunale del Bosco in Città gestita da CFU / Italia Nostra Onlus;
 - la cura condivisa degli spazi a verde, ad es. aiuole, anche con sponsorizzazioni / collaborazioni
 - la diffusione dei giardini condivisi, oramai 13 in tutta la città con le convenzioni gestite dai Municipi, anche di proprietà non comunale (via S. Faustino) e la rigenerazione partecipata di luoghi pubblici come alcune piazze (p.zza delle Rimembranze);
 - i comitati di autogestione delle case popolari di proprietà comunale gestite da MM;
 - la collaborazione con il carcere di Bollate (M. 8);
 - le infrastrutture sportive pubbliche a libera fruizione curate dagli stessi frequentatori mediante appositi accordi di collaborazione (campi bocce, playground etc.);
 - la collaborazione con il TCI per la valorizzazione di alcuni siti museali.

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- Le linee di indirizzo che rappresentano una visione comune che mobilita e orienta le energie, le politiche, le risorse economiche e umane sia interne sia esterne all’Amministrazione e dalle quali partire per la redazione di una organica disciplina regolamentare, sono articolate nel seguente insieme di “principi”:
 1. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono improntati al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana;
 2. sussidiarietà verticale: la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni, è attribuita di norma ai Municipi quali organi esponenziali delle comunità territoriali;
 3. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predisporre tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo;
 4. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, pianificazione e verifica, il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni improntano i rapporti



oggetto delle presenti linee di indirizzo alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

5. solidarietà e responsabilità: Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un accordo di collaborazione, che stabilisce le condizioni alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza; il rapporto di collaborazione non dà luogo a un rapporto di lavoro, né può successivamente configurarlo;
6. universalità e trasparenza: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa; le proposte di collaborazione con oggetto beni comuni vengono sollecitate/raccolte mediante una procedura universale (erga omnes) e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica; il Comune garantisce la più ampia divulgazione delle opportunità di interventi di cura condivisa dei beni comuni, delle proposte pervenute, e di ogni circostanza relativa alla gestione delle collaborazioni attivate, anche pubblicando un report annuale delle attività svolte sul sito web istituzionale;
7. inclusività e apertura: la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
8. pari opportunità e valorizzazione delle differenze: la collaborazione tra il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità, vietando discriminazioni per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità ed altro;
9. sostenibilità: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni verificano con frequenza che la gestione delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale singolarmente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future; con cadenza periodica, determinata nel patto di collaborazione, i cittadini attivi e/o le associazioni rendicontano al Comune l'attività svolta, quantificando la partecipazione dei cittadini alle iniziative effettuate e le risorse impiegate nella realizzazione del progetto, in coerenza con lo stesso;
10. informalità: il Comune interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni;
11. proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
12. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;
13. valorizzazione sociale del patrimonio edilizio e dell'ambiente: il Comune può stabilire periodicamente con indirizzo della Giunta Comunale a) i criteri per selezionare aree e ambienti, chiusi o aperti, suscettibili di valorizzazione sociale e di gestione condivisa come beni comuni, favorendo il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare e degli spazi aperti esistenti; b) i criteri per la non ammissibilità delle proposte di collaborazione, che in ogni caso devono tendere alla salvaguardia e alla massima apertura;



14. costi, sussidi e agevolazioni: ogni parte titolare della collaborazione sostiene indipendentemente i propri costi; il Comune contribuisce alle attività di collaborazione con proprie risorse materiali e personali, senza conferire alle parti risorse finanziarie. I cittadini e le associazioni impegnati nelle attività oggetto di collaborazione possono ricevere sussidi tecnici e/o finanziari da parte di soggetti terzi. Nell'ambito delle attività è permessa la raccolta di fondi esclusivamente per il finanziamento delle medesime. Sarà oggetto di valutazione il riconoscimento, in conformità alla disciplina regolamentare vigente, di esenzioni dal canone OSAP o dall'applicazione dell'imposta di pubblicità, in considerazione della sperimentazione per la gestione condivisa che l'Amministrazione intende avviare.

CONSIDERATO INFINE CHE

- Le suddette linee di indirizzo saranno il riferimento per sviluppare le attività relative al tema dei beni comuni e in generale alla valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale e aggregativa, ampliando la collaborazione con le energie della città già coinvolte e coinvolgibili nel percorso anche in nuove direzioni, quali ad esempio la rigenerazione delle periferie, la coesione sociale, la rivitalizzazione delle comunità locali. Tuttavia l'istituto dei Patti di collaborazione può dare un impulso innovatore anche a molteplici iniziative già dotate di cornice regolamentare in ambito comunale e municipale, come ad es. "l'assegnazione ad associazioni giovanili di immobili comunali destinati ad attività culturali e del tempo libero", "l'uso del verde", la "gestione degli orti urbani", la creazione di "giardini condivisi", l'assegnazione di spazi ad associazioni non riconosciute o gruppi informali per le attività istituzionali; ambiti in continua crescita e diversificazione, che si avvantaggerebbero dall'essere ricondotti ad una disciplina semplificata e coordinata.
- Appare dunque opportuno prevedere un regime temporaneo di adozione sperimentale delle linee di indirizzo delineate in precedenza e dei Patti di collaborazione, propedeutica alla elaborazione di uno specifico Regolamento in materia, per attivare un'esperienza di produzione normativa partecipata, aperta ai contributi dei soggetti controinteressati, e corroborata dalle esperienze di concreta applicazione; tale periodo sperimentale non potrà superare il termine di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento. In base agli esiti di questa applicazione sperimentale verrà elaborata la disciplina organica della materia, ed essa confluirà nel "Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani", che verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale.
- La predetta sperimentazione potrà inizialmente riguardare i seguenti siti cittadini (elenco indicativo), il cui insieme potrà essere ulteriormente ampliato con le modalità descritte nelle premesse, ultimo paragrafo:
 1. Utilizzi di carattere temporaneo:
 - a. Area di Piazza Tirana;
 - b. Area di largo A. Balestra;
 - c. Aree verdi di via del Cardellino, adiacente al Centro sportivo Colombo, e di via Cesariano;
 - d. Anfiteatro Martesana, sito in Largo Parco Martiri della Libertà Iracheni per iniziative di animazione a titolo gratuito;
 - e. Aree pedonali in via Micene e in via Abbiati, prospiciente il civico 4;
 2. Utilizzi di carattere continuativo:



- a. Immobile confiscato alla mafia in via Espinasse 106, da destinarsi a finalità che siano coerenti con la legislazione in materia di utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- b. Campo bocce del parco Franca Rame, sito nel quartiere Adriano;
- c. Il locale ad uso commerciale posto al piano terra dell'edificio di via Giovanola 13/27 sfitto da lungo tempo, previo consenso di Metropolitana Milanese S.p.A.

La durata degli accordi di collaborazione attivati ai sensi del presente provvedimento deve essere contenuta nei termini della sperimentazione.

RITENUTO ALTRESÌ CHE

- il presente provvedimento sia meritevole di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per addivenire con la massima tempestività all'avvio della sperimentazione prima descritta.

VISTI

- > gli artt. 48, 49 e 134, 4[^] comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- > gli artt. 1 e 5 della L. n. 106/2016;
- > gli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 117/2017 ("Codice del terzo settore");
- > l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 241/1990;
- > l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- > le "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato" presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 27/2016;
- > la Deliberazione n. 1160/2017 con cui la G.C. ha espresso nuovi "Indirizzi e criteri per la valorizzazione di immobili comunali";
- > i pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allegano quale parte integrante del presente provvedimento;
- > il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che parimenti si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
- > il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente, richiamate e condivise, le linee di indirizzo in materia di gestione condivisa dei beni comuni e degli spazi, così come definite in parte narrativa, ed in particolare l'insieme dei principi;
2. di approvare l'applicazione sperimentale delle predette linee di indirizzo e dei Patti di collaborazione per approdare ad uno schema di "Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani", attraverso lo svolgimento di una fase di produzione normativa partecipata, cioè aperta ai contributi dei soggetti controinteressati, e corroborata dai risultati della applicazione concreta; la durata di questo regime transitorio non potrà superare il termine di 12 mesi continuativi dalla data di decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento, entro i quali sarà possibile formulare al Consiglio Comunale una proposta di regolamento;



Comune di
Milano

3. di dare atto che con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti, per i rispettivi ambiti di attribuzione, verranno adottati tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresa l'elaborazione di uno schema di "Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni urbani", e di uno schema generale di "Patto di collaborazione", nel rispetto degli indirizzi espressi;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti verrà finalizzato il lavoro che, partendo dalla sperimentazione condotta con la deliberazione di Giunta Comunale n.1978/2012, definisca un regolamento per la valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale, nel rispetto degli indirizzi espressi.